



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 01 OTTOBRE 2024

Riunione del 18/09/2024

103.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) **MANCA GIUSEPPINA** n.q. di Presidente pro-tempore della ASD RC LA BIGLIA
- 2) **ASD RC LA BIGLIA** in persona del Presidente pro-tempore sig.ra Manca Giuseppina
- 3) **L. F.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente estensore

In relazione ai procedimenti incardinati dalla Procura Federale nei confronti di

Sig.ra MANCA GIUSEPPINA nella Sua qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. RC LA BIGLIA: per aver, in occasione di n.10 gare del Campionato *****, stagione 2023/2024, disputate nelle date *****, falsamente designato in qualità di segnapunti la Sig.ra M. C. e la Sig.ra S. L., non presenti agli incontri e comunque tesserate con altro sodalizio, così violando le seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

A.S.D. RC LA BIGLIA in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Manca Giuseppina, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente, in occasione di n.10 gare del Campionato *****, stagione 2023/2024, disputate nelle date *****, falsamente designato in qualità di segnapunti la Sig.ra M. C. e la Sig.ra S. L. non presenti agli incontri e comunque tesserate con altro sodalizio, così violando le seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI) **e di;**

Sig. L. F.: per aver svolto la funzione di dirigente addetto agli arbitri del sodalizio A.S.D. RC LA BIGLIA nelle gare del Campionato *****, stagione 2023/2024, disputate anche nelle date del *****, in cui sono state falsamente designate in qualità di segnapunti la Sig.ra M. C. e la Sig.ra S. L., non presenti agli incontri e comunque tesserate con altro sodalizio, così



violando le seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI

OSSERVA

Con atto 19/4/2024 il Presidente del Comitato Territoriale di Roma ha trasmesso alla Procura Federale una segnalazione del sodalizio ***** con la quale si informava il Comitato del fatto che la società La Biglia aveva indicato come segnapunti seppure non presenti, in alcune partite del campionato ***** della stagione 2023/2024, le sig.re M. C. e S. L., tesserate invece della *****.

Lo stesso Presidente del Comitato Territoriale di Roma, a seguito di ulteriori indagini, aveva effettivamente verificato e documentato la circostanza sopra indicata, avvenuta in 10 gare dei campionati citati precisando che otto di queste gare erano state dirette da L. F. dirigente della ASD RC La Biglia.

La Procura, disponeva, pertanto, l'avvio delle indagini e, all'esito dell'esame della documentazione raccolta, tra cui figuravano anche le dichiarazioni scritte delle due segnapunti indicate dalla società La Biglia, con le quali queste ultime negavano di aver mai autorizzato detto ultimo sodalizio ad utilizzare i propri nominativi, comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al loro deferimento.

La sig.ra Manca Giuseppina faceva pervenire alla procura memoria difensiva che tuttavia non valeva a scagionare la dimostrata responsabilità disciplinare del sodalizio e della sua Presidente.

Inviati, pertanto, i deferimenti a questo Tribunale, gli incolpati erano convocati per l'udienza del 18/3/2024.

A tale udienza si collegava, l'avv. Massimo Caravetta per la Procura Federale mentre nessuno si collegava per gli incolpati che avevano comunicato tale loro indisponibilità.

Il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta degli incolpati, formulata ai sensi dell'art. 33 Reg. Giur., individuando la sanzione da comminare in trenta giorni di sospensione per la presidente sig.ra Giuseppina Manca, la multa di € 100,00 per la ASD RC La Biglia e tre mesi di sospensione da ogni attività federale per L. F.

Il Collegio rileva che i fatti oggetto del procedimento sono pacifici e documentati e che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti in data 13 e 18 giugno 2024 ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della



documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica alla tesserata Manca Giuseppina, nella sua qualità di presidente del sodalizio ASD RC LA BIGLIA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta, al citato sodalizio la multa di € 100,00 (cento) ed al tesserato L. F. la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 27 settembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 ottobre 2024